



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

## **DECRETO - LEGGE 27 giugno 2018 n.75**

*(Ratifica Decreto – Legge 10 maggio 2018 n.52)*

### **Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto il Decreto – Legge 10 maggio 2018 n.52 – Modifica degli articoli 62 e 64 della Legge 21 dicembre 2017 n.147 - Bilancio di previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l'esercizio finanziario 2018 e bilanci pluriennali 2018/2020 – promulgato:*

*Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, punto b), della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e più precisamente i presupposti di necessità ed urgenza contenuti nell'Ordine del Giorno approvato dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 19 marzo 2018 e in adempimento al mandato espresso con il medesimo;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.4 adottata nella seduta del 7 maggio 2018;*

*Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 18 giugno 2018;*

*Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.5 del 18 giugno 2018;*

*Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9 comma 5 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto - Legge 10 maggio 2018 n.52 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:*

## **MODIFICA DEGLI ARTICOLI 62 E 64 DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 2017 N.147 - BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 E BILANCI PLURIENNALI 2018/2020**

### **Art. 1**

1. L' articolo 62 della Legge 21 dicembre 2017 n. 147 è così sostituito:

#### **“Art. 62**

*(Provvedimenti in materia di sospensione della pensione)*

1. A parziale modifica dell'articolo 57 della Legge 11 febbraio 1983 n. 15, nell'ambito dell'attività di controllo effettuata dai competenti Uffici, nel caso in cui si accerti che il beneficiario

di pensione svolga attività lavorativa indipendentemente dalla sua durata e incompatibile con il percepimento della pensione, l'Istituto per la Sicurezza Sociale procederà alla sospensione della erogazione della pensione medesima, notificando il provvedimento sanzionatorio al soggetto interessato.

La sospensione della erogazione della pensione comporta la perdita dell'erogazione della pensione per un periodo pari ad un anno.

2. La sospensione decorre dalla data nella quale è stata accertata l'infrazione.

3. Qualora l'accertamento rilevi una situazione lavorativa pregressa, fermo restando l'adozione del provvedimento di sospensione, l'Istituto per la Sicurezza Sociale provvederà a recuperare le somme versate a titolo di pensione per tutto il periodo accertato.

4. Al pensionato a cui è stata applicata la sospensione dell'erogazione della pensione è corrisposto un assegno alimentare pari alla metà dell'importo di pensione percepita al momento dell'accertamento e comunque non superiore all'importo di pensione sociale così come determinato dall'articolo 45 della Legge n.15/1983 a condizione che:

a) sia privo di altri redditi individuali di qualsiasi natura o provenienza di importo pari o superiore all'ammontare dell'assegno alimentare stesso. Ai fini della determinazione del reddito si considera anche il valore delle rendite catastali prodotte dalle proprietà immobiliari possedute e non produttrici di altro reddito, ad esclusione della quota di pertinenza della dimora abituale;

b) non sia iscritto a qualunque titolo nella Gestione Separata.

5. Qualora l'importo dei redditi di cui al superiore comma risulti inferiore all'ammontare dell'assegno alimentare, si dà luogo al conguaglio fino al raggiungimento dell'importo dell'assegno stesso.

6. Il ripristino dell'erogazione della pensione, previa verifica del possesso di tutti i requisiti che hanno dato luogo al suo riconoscimento, verrà effettuato non prima che sia trascorso un anno dalla data di sospensione. Per tale periodo l'Istituto per la Sicurezza Sociale non riconoscerà il diritto all'erogazione degli arretrati.

7. In caso di recidiva l'erogazione della pensione viene sospesa per la durata di due anni.

8. Avverso i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo è possibile avanzare ricorso ai sensi dell'articolo 60 della Legge n.15/1983 e successive modifiche.”.

## **Art. 2**

*(Disposizioni transitorie)*

1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 62 della Legge n. 147/2017 come modificato all'articolo 1 del presente decreto-legge ai casi accertati dalla data dell'entrata in vigore dello stesso.

## **Art. 3**

1. L' articolo 64 della Legge n.147/2017 è sostituito dal seguente:

“Art. 64

*(Mancato versamento degli oneri previdenziali e sociali)*

1. E' punito con le pene previste al comma 2 l'intestatario di cartella esattoriale esecutiva che non provvede al pagamento degli oneri previdenziali e sociali dovuti, quando concorrono le seguenti condizioni:

a) l'ammontare delle iscrizioni a ruolo per oneri previdenziali e sociali scaduti e non pagati raggiunge complessivamente il numero di tre partite;

b) l'importo della vera sorte iscritto nelle suddette partite supera cumulativamente euro 10.000;

- c) l'impresa non adempie agli obblighi dell'accordo di dilazione di cui all'articolo 34 della Legge 25 maggio 2004 n.70, ove sottoscritto, o a quelli dell'eventuale piano di rientro, concesso dal Servizio di Esattoria Unica, in assenza dei presupposti per la dilazione di cui sopra ed ai sensi della Convenzione di cui all' articolo 7, comma 1, della summenzionata Legge, nell'intento di rendere comunque più fruttuosa e celere l'azione di recupero del credito.
2. Per le ipotesi di cui al comma che precede, segnalate dal Servizio di Esattoria Unica, il giudice applica la pena dal primo al terzo grado ed ammette, su richiesta, l'estinzione del reato mediante l'oblazione volontaria di cui all'articolo 69 del codice penale. Il termine per provvedere al pagamento della somma determinata dal giudice ai sensi dell'articolo 69, comma 2, del codice penale non può essere inferiore a trenta giorni. In caso di mancato pagamento entro il termine assegnato, il Giudice dispone il rinvio a giudizio. Il beneficio dell'oblazione volontaria non può essere concesso in caso di recidiva ai sensi dell'articolo 91 del codice penale.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalle cartelle esattoriali con scadenza 30 giugno 2018.”.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 27 giugno 2018/1717 d.F.R*

I CAPITANI REGGENTI  
*Stefano Palmieri – Matteo Ciacci*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Guerrino Zanotti*